



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

**Appunto per la riunione del Tavolo tecnico per la programmazione didattica del  
14 aprile 2021**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: Contenuti didattici per i corsi di formazione per capi squadra e per allievi vigili del fuoco.**

❖ **Corso di formazione per passaggio di qualifica a capo squadra**

L'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 prevede che *“L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene, nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.”*

Il programma didattico e le materie del corso di formazione in argomento sono state stabilite partendo dalle mansioni e dagli incarichi attribuiti al capo squadra nell'ambito delle sue funzioni.

L'art. 2, comma 3, del sopracitato decreto attribuisce infatti al capo squadra funzioni di polizia giudiziaria con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, mentre il successivo art. 11 ne definisce compiti e funzioni.

Inoltre, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha quale compito istituzionale, oltre al soccorso pubblico ed estinzione degli incendi, anche la prevenzione degli incendi, le cui attività, definite ai commi 2 e 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ai sensi del articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, sono espletate dal personale appartenente ai ruoli operativi.

Dall'analisi delle competenze è evidente quanto la figura del capo squadra assuma un'importanza strategica per l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del Corpo nazionale ed è stata, pertanto, inizialmente valutata la possibilità di inserire all'interno del corso di formazione per il passaggio di qualifica, il modulo “Incendi in ambiente confinato” e il modulo “Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS)”, quest'ultimo soprattutto alla luce delle competenze acquisite dal capo squadra a seguito del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Il corso di formazione “DOS” ha durata pari a due settimane, la prima è teorica, mentre la seconda si svolge presso il simulatore di Lamezia Terme (CZ), dove oltre al simulatore, attualmente l'unico del Corpo nazionale, è disponibile un poligono di tiro per Canadair tale da permettere ai futuri operatori DOS di esercitarsi anche sul coordinamento e direzione dei mezzi aerei.

Ciò detto, tenuto conto che la durata di 3 mesi di corso di formazione equivalgono a 12 settimane e considerato altresì che per ogni corso si può avere un numero massimo di discenti pari a 20 unità, anche erogando la prima settimana in un'unica soluzione per tutti i corsisti, è evidente l'impossibilità di qualificare operatore “DOS” tutti i neo capi squadra, che nel caso specifico sono 571 unità.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Analogo discorso è stato fatto per il corso di formazione per “Incendi in ambiente confinato (CFBT)”, dove si hanno due simulatori, presso la Scuola di Formazione Operativa, per la formazione al massimo di 6 unità discendenti per ogni simulatore, pertanto pur essendo la durata pari a 1 settimana il numero massimo di unità operative che possono essere formate non permette l’inserimento del modulo nel corso per il passaggio di qualifica a capi squadra.

Pertanto, si ritiene che la durata del corso di formazione per il passaggio di qualifica a capo squadra debba avere una durata maggiore per poter meglio qualificare i neo capi squadra ai compiti ed alle funzioni da dovere svolgere, ivi compresi solo a titolo indicativo i corsi di formazione CFBT e DOS.

## ❖ Corso di formazione per allievi vigili del fuoco

In merito invece al corso di formazione per allievi vigili del fuoco, le problematiche sono legate non solo alla logistica che causa l'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 limita la recettività a circa 800 unità presso le Scuole Centrali Antincendi, ma anche a dovere considerare, nell'ambito della durata dei 6 mesi di corso di formazione teorico-pratico, i periodi di ripasso finalizzati alle sedute di recupero per gli allievi che non hanno superato le verifiche periodiche previste per le varie materie/moduli didattici, quelli di ripetizione delle materie/moduli didattici per le quali gli allievi hanno superato il 20% di assenza ed, infine, quelli delle prove dell'esame finale teorico-pratico.

Infatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per gli allievi vigili del fuoco segue un programma didattico articolato in due parti ovvero la prima pari a 6 mesi dedicata alla formazione teorico-pratica e la seconda consistente in tre mesi di applicazione pratica.

Il periodo necessario allo svolgimento dell'esame teorico-pratico finale dipende principalmente dal numero di allievi, che determina, a sua volta, statisticamente il numero di unità da avviare ai periodi di ripasso, nonché all'eventuale ripetizione delle materie/moduli in caso di assenze maggiori del 20%.

A ciò va aggiunto che l'emergenza epidemiologica ha, inoltre, acuito tale problematica, poiché ha aumentato il numero di unità di allievi che devono effettuare sia i recuperi per effetto della difficoltà del singolo discente nell'affrontare una o più materie/moduli didattici, sia la ripetizione delle materie/moduli didattici da parte degli allievi che, avendo contratto il *virus Sars-Cov2*, sono stati collocati in isolamento.

Il periodo dedicato alle suddette attività, nonché agli esami finali teorico-pratico è variabile da un minimo di 2 settimane ad un massimo di 5 settimane come è avvenuto per l'89° corso di formazione per gli allievi vigili del fuoco, tenuto conto che 88 unità allievi hanno sostenuto le sedute di recupero per complessive 116 materie/moduli didattici non superati in occasione delle verifiche periodiche (previo frequenza dei relativi periodi di ripasso), 1 allievo ha sostenuto l'accertamento specifico e 84 allievi hanno dovuto ripetere l'intero modulo per complessivi 371 materie/moduli didattici per assenza maggiore del 20%.

Pertanto, queste sono le ragioni per cui i prossimi corsi di formazione per allievi vigili del fuoco non potranno prevedere lo svolgimento completo dell'attività didattica nella materia “Incendi



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

in ambiente confinato (CFBT)”, mentre continuerà ad essere svolta la materia SAF livello 1A in luogo del nuovo percorso formativo SAF Basico avente durata di 4 settimane, ciò al fine di assicurare sia la *par condicio* tra gli allievi vincitori della medesima procedura concorsuale, sia l’uniformità dell’azione amministrativa a riguardo da parte dell’Amministrazione.

Infine, tenuto conto che l’emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 ha imposto, come già detto, la diminuzione della ricettività logistica delle strutture adibite alla formazione degli allievi presso le Scuole Centrali Antincendi e la Scuola di Formazione Operativa, i corsi di formazione non possono avere durata maggiore di 6 mesi di formazione teorico-pratica e 3 mesi di applicazione pratica da svolgersi territorialmente per poter assicurare il rispetto del seguente piano assunzionale nel triennio 2021-2023, fermo restando le necessarie autorizzazioni:

CORSO DI FORMAZIONE	UNITA' ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO	6 MESI DI CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PRESSO SCA E SFO	
		INIZIO	FINE
91°	273	MAGGIO 2021	NOVEMBRE 2021
92°	800	NOVEMBRE 2021 (*)	MAGGIO 2022
93°	800	MAGGIO 2022 (*)	NOVEMBRE 2022
94°	800	NOVEMBRE 2022 (*)	MAGGIO 2023
95°	800	MAGGIO 2023 (*)	NOVEMBRE 2023
96	508	NOVEMBRE 2023 (*)	MAGGIO 2024
<b>TOTALE</b>	<b>3981</b>		

(\*) il primo mese attività formativa in FAD presso la propria residenza.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Vallefuoco)